

LA CARTA EUROPEA PER LA PARITA' DELLE DONNE E DEGLI UOMINI NELLA VITA LOCALE

Una Carta che invita gli enti territoriali ad utilizzare i loro poteri e i loro partenariati a favore di una maggiore parità per le donne e per gli uomini

**Elaborata e promossa dal
Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa e dai suoi partners**

INTRODUZIONE

La Carta europea per la parità fra donne e uomini nella vita locale é destinata agli enti locali e regionali d'Europa che sono invitati a firmarla, a prendere pubblicamente posizione sul principio della parità fra donne e uomini e ad attuare, sul proprio territorio, gli impegni definiti nella Carta.

Per assicurare la messa in atto degli impegni, ogni firmatario deve redigere un Piano d'azione per la parità che fissi le priorità, le azioni e le risorse necessarie alla sua realizzazione.

Inoltre, ogni autorità firmataria s'impegna a collaborare con tutte le Istituzioni e Organizzazioni del territorio per promuovere concretamente l'instaurarsi di una vera uguaglianza.

La Carta è stata redatta nell'ambito del progetto (2005-2006) portato avanti dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa in collaborazione con i numerosi partners la cui lista figura più avanti. Il progetto è stato sostenuto dalla Commissione europea nell'ambito del 5° Programma d'azione comunitario per la parità delle donne e degli uomini.

L'uguaglianza delle donne e degli uomini é un diritto fondamentale per tutte e per tutti e, rappresenta un valore determinante per la democrazia. Per essere compiuto pienamente, il diritto non deve essere riconosciuto solo legalmente ma deve essere effettivamente esercitato e riguardare tutti gli aspetti della vita: politico, economico, sociale e culturale.

Malgrado i numerosi esempi di un riconoscimento formale e dei progressi compiuti, la parità fra donne e uomini nella vita quotidiana non è ancora una realtà. Nella pratica donne e uomini non godono degli stessi diritti. Persistono disparità politiche, economiche e culturali, - per esempio le disparità salariali e la bassa rappresentanza in politica.

Queste disparità sono il risultato di costruzioni sociali che si basano sui numerosi stereotipi presenti nella famiglia, nell'educazione, nella cultura, nei mezzi di comunicazione, nel mondo del lavoro, nell'organizzazione della società..... Tutti ambiti nei quali è possibile agire adottando un approccio nuovo e operando cambiamenti strutturali.

Le autorità locali e regionali, che sono le sfere di governo più vicine ai cittadini, rappresentano i livelli d'intervento più idonei per combattere il persistere e il riprodursi delle disparità e per promuovere una società veramente equa. Esse possono, nel loro ambito di competenza ed in cooperazione con l'insieme degli attori locali, intraprendere azioni concrete a favore della parità.

Inoltre, il principio di sussidiarietà ha un ruolo particolarmente importante per quanto riguarda l'attuazione del diritto alla parità. Questo principio si applica a tutti i livelli di governo - europeo, nazionale, regionale e locale. Mentre gli enti locali e regionali d'Europa

esercitano responsabilità di diversa portata, tutti possono e devono avere un ruolo positivo nella promozione della parità con azioni che produrranno un impatto sulla vita quotidiana delle popolazioni.

I principi dell'autonomia locale e regionale sono strettamente legati al principio di sussidiarietà. La Carta dell'autonomia locale del Consiglio d'Europa del 1985, firmata e ratificata da una grande maggioranza di Stati europei, sottolinea *"il diritto e la capacità effettiva per gli enti locali di regolamentare e gestire, nell'ambito della legge, sotto la propria responsabilità e a vantaggio del loro popolo, una parte importante degli affari pubblici"*.

L'attuazione e la promozione del diritto alla parità deve essere al centro del concetto dell'autonomia locale.

La democrazia locale e regionale deve permettere che siano effettuate le scelte più appropriate per quanto riguarda gli aspetti più concreti della vita quotidiana quali la casa, la sicurezza, i trasporti pubblici, il mondo del lavoro o la sanità.

Inoltre, il pieno coinvolgimento delle donne nello sviluppo e nell'attuazione di politiche locali e regionali permette di prendere in considerazione la loro esperienza vissuta, il loro modo di fare e la loro creatività.

Per giungere all'instaurarsi di una società fondata sulla parità, è fondamentale che gli enti locali e regionali integrino completamente la dimensione di genere nelle proprie politiche, nella propria organizzazione e nelle relative procedure. Nel mondo di oggi e di domani, una effettiva parità tra donne e uomini rappresenta inoltre la chiave del nostro successo economico e sociale - non soltanto a livello europeo o nazionale ma anche nelle nostre Regioni, nelle nostre Città e nei nostri Comuni.

Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa e la sua Commissione delle elette locali e regionali opera, da molti anni, attivamente per la promozione della parità tra donne e uomini a livello locale e regionale. Nel 2005, il CCRE ha creato uno strumento destinato ad essere utilizzato concretamente dalle autorità locali e regionali europee: "la città per la parità". Identificando le buone procedure di un certo numero di Città e di Comuni europei, "La città per l'uguaglianza" propone una metodologia per l'attuazione di politiche di parità a livello locale e regionale. La Carta si basa su questo lavoro.

Il ruolo degli enti locali e regionali per la promozione della parità dei sessi è stato affermato nella Dichiarazione mondiale della IULA (Unione Internazionale delle città e dei poteri locali) intitolata "Le donne nel governo locale" e adottata nel 1998. La nuova organizzazione mondiale, Città e Governi Locali Uniti, ha ugualmente fatto della parità uno dei suoi principali obiettivi.

PREAMBOLO

Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, che rappresenta gli enti locali e regionali, in cooperazione con i seguenti partners:

Associazione delle Città austriache
Associazione Nazionale delle Municipalità della Repubblica bulgara
Unione delle Municipalità cipriote
Unione delle Città e dei Comuni della Repubblica Ceca
Associazione dei Poteri Locali e Regionali finlandesi
Associazione francese del CCRE (AFCCRE)
Sezione tedesca del CCRE (RGRE)
Unione Centrale delle Città e dei Comuni della Grecia (KEDKE)
Associazione Nazionale ungherese dei Poteri Locali (TÖOSZ)
Associazione italiana del CCRE (AICCRE)
Federazione Toscana dell'AICCRE
Sindacato delle Città e Comuni lussemburghesi (SYVICOL)
Associazione delle Città polacche
Federazione spagnola delle Municipalità e Province (FEMP)
Associazione basca delle Municipalità (EUDEL)
Federazione delle Municipalità e Province di Extremadura (FEMPEX)
Città di Burguillos del Cerro (Spagna)
Città di Carthagène (Spagna)
Città di Francoforte sul Meno (Germania)
Città di Saint Jean de la Ruelle (Francia)
Città di Siviglia (Spagna)
Città di Valencia (Spagna)
Città di Vienna (Austria)
Comitato permanente per il Partenariato Euro-mediterraneo dei Poteri Locali e Regionali (COPPEM)
Agenzia del tempo e della mobilità Belfort-Montbéliard (Francia)

Ricordando che la Comunità europea e l'Unione sono fondate sul rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali, comprendendo la promozione della parità tra donne e uomini, e che la legislazione europea ha rappresentato la base dei progressi compiuti in quest'ambito in Europa;

Ricordando il quadro giuridico internazionale dei diritti umani delle Nazioni Unite ed in particolare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e la Convenzione sull'Eliminazione di ogni forma di Discriminazione contro le Donne, adottata nel 1979;

Sottolineando il contributo fondamentale del Consiglio d'Europa per la promozione della parità tra donne e uomini e per l'autonomia locale;

Considerando che la parità tra donne e uomini implica la volontà di agire sui tre aspetti complementari della sua realizzazione e cioè sull'eliminazione delle disparità dirette, l'estirpazione delle disparità indirette e l'elaborazione di un ambiente politico, giuridico e sociale favorevole allo sviluppo a vantaggio di una democrazia paritaria;

Condannando il divario persistente fra il riconoscimento *de jure* del diritto all'uguaglianza e la sua applicazione reale ed effettiva;

Considerando che in Europa gli enti locali e regionali hanno e devono avere un ruolo cruciale per gli abitanti ed i cittadini nell'attuazione del diritto alla parità, in particolare quello fra donne e uomini, in tutti gli ambiti che sono di loro competenza;

Considerando che la partecipazione e la rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini nelle prese di decisione e nei posti di direzione è fondamentale per la democrazia.

Ispirandoci per la nostra azione alla Convenzione sull'Eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne del 1979, alla Dichiarazione di Pechino e alla Piattaforma per l'azione delle Nazioni Unite del 1995, alle Risoluzioni della 23° Sessione Speciale dell'Assemblea generale del 2000 (Pechino + 5), alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla Raccomandazione del Consiglio di dicembre 1996 riguardante la partecipazione equilibrata di donne e uomini nelle prese di decisione, e alla Dichiarazione mondiale dell'Unione internazionale delle città e dei poteri locali del 1998 sulle donne nel governo locale;

Desiderando evidenziare il 25° anniversario dell'entrata in vigore a settembre 1981 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le disparità contro le donne delle Nazioni Unite;

ha redatto questa Carta europea per la parità tra donne e uomini nella vita locale e invita gli enti locali e regionali d'Europa a firmarla e a metterla in pratica.

PRIMA PARTE

PRINCIPI

Noi, firmatari della Carta per la parità fra donne e uomini nella vita locale, riconosciamo da quanto segue i principi fondamentali delle nostre azioni:

1. La parità delle donne e degli uomini rappresenta un diritto fondamentale

Questo diritto deve essere attuato dagli esecutivi locali e regionali in tutti gli ambiti dove questi esercitano le proprie responsabilità, ciò include l'obbligo di eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta che indiretta.

2. Per assicurare la parità tra donne e uomini, occorre tenere conto delle discriminazioni multiple e degli ostacoli

Per affrontare la parità tra donne e uomini devono essere prese in considerazione le discriminazioni multiple e i pregiudizi, oltre a quelli fondati sul sesso, sulla razza, il colore, le origini etniche e sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni, le opinioni politiche o altre opinioni, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, l'handicap, l'età, l'orientamento sessuale o lo stato economico e sociale.

3. La partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini alle decisioni è un preliminare della società democratica

Il diritto alla parità tra donne e uomini richiede alle autorità locali e regionali di prendere tutte le misure e adottare tutte le strategie appropriate per promuovere una rappresentanza e una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini in tutti gli ambiti delle decisioni.

4. L'eliminazione degli stereotipi sessuali è indispensabile per l'avvio della parità tra donne e uomini

Le autorità locali e regionali devono eliminare gli stereotipi e gli ostacoli sui quali si basano le disparità di *status* e della condizione delle donne, e che conducono alla valutazione impari dei ruoli delle donne e degli uomini in campo politico, economico, sociale e culturale.

5. Per far progredire la parità tra donne e uomini, è indispensabile integrare la dimensione di genere in tutte le attività degli enti locali e regionali

La dimensione di genere deve essere presa in considerazione nell'elaborazione delle politiche, dei metodi e degli strumenti che riguardano la vita quotidiana della popolazione locale - per esempio attraverso tecniche d'integrazione di genere in tutte le politiche¹ e prendere in considerazione il genere nell'elaborazione e nell'analisi dei

bilanci². A tal fine, devono essere analizzate e prese in considerazione l'esperienza della vita locale delle donne, comprese le loro condizioni di vita e di lavoro.

6. Piani d'azione e programmi adeguatamente finanziati come strumenti necessari per far progredire la parità fra donne e uomini

Gli esecutivi locali e regionali devono elaborare piani d'azione e programmi con mezzi e risorse, sia finanziari che umani, necessari alla loro messa in pratica.

Questi principi sono le fondamenta sulle quali vertono gli Articoli nella Terza Parte della Carta.

1

Mainstreaming : Nel mese di luglio 1997, il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) definiva il concetto dell'integrazione di genere come segue: "L'integrazione delle questioni di genere consiste nel valutare le implicazioni delle donne e degli uomini in ogni azione pianificata che comprende la legislazione, le procedure o i programmi in tutti gli ambiti e a tutti i livelli. Questa strategia permette d'integrare i pregiudizi e le esperienze delle donne e degli uomini al concetto, all'attuazione, al controllo e alla valutazione delle procedure e dei programmi in tutti gli ambiti politici, economici e societari affinché ne possano beneficiare in maniera paritaria e affinché la disparità attuale non sia perpetrata"

2

Gender budgeting : L'integrazione di una prospettiva di genere nel processo finanziario è un'applicazione dell'approccio integrato della parità fra le donne e gli uomini nel processo finanziario. Ciò implica la valutazione in una prospettiva di genere dei bilanci esistenti a tutti i livelli del processo finanziario nonché una risistemazione delle entrate e delle spese per promuovere la parità fra le donne e gli uomini.

SECONDA PARTE

LA MESSA IN PRATICA DELLA CARTA E DEI SUOI IMPEGNI

Il firmatario si impegna a prendere le seguenti misure specifiche per mettere in pratica le disposizioni della Carta:

1. In un lasso di tempo ragionevole (che non può superare i due anni) a seguire dalla data della firma, il firmatario della Carta si impegna ad elaborare ed adottare il proprio Piano d'azione per la parità e, in seguito, ad attuarlo.
2. Il Piano d'azione per la parità presenterà gli obiettivi e le priorità del firmatario, le misure che intende adottare e le risorse destinate a rendere effettiva la Carta e i rispettivi impegni. Il Piano presenterà anche il calendario proposto per la sua messa in pratica. Se il firmatario dispone già di un Piano d'azione per la parità, dovrà rivederlo per assicurarsi che siano contemplati tutti gli argomenti pertinenti contenuti nella Carta.
3. Ciascun firmatario farà ampie consultazioni prima di adottare il proprio Piano d'azione per la parità e lo diffonderà ampiamente dopo la sua adozione. Dovrà anche, con regolarità, rendere conto pubblicamente dei progressi realizzati nell'attuazione del Piano.
4. Ciascun firmatario correggerà, se le circostanze lo esigono, il proprio Piano d'azione per la parità, e produrrà un piano supplementare per ogni periodo successivo.
5. Ciascun firmatario s'impegna, per principio, a partecipare al sistema di valutazione appropriato che sarà stabilito per seguire i progressi nell'applicazione della Carta, e ad aiutare i vari esecutivi locali e regionali europei a scambiarsi le rispettive conoscenze sui mezzi efficaci per realizzare una maggiore parità tra donne e uomini. A tale scopo dovranno essere accessibili i Piani d'azione per la parità e altri documenti pubblici pertinenti.
6. Ciascun firmatario informerà per iscritto il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa dell'adozione della Carta, della data di ratifica e della persona incaricata ad assicurare la collaborazione futura relativa alla Carta.

TERZA PARTE

RESPONSABILITA' DEMOCRATICA

Articolo 1

1. Il firmatario riconosce che il diritto alla parità è un preliminare fondamentale della democrazia, e che la società democratica non può permettersi di ignorare le capacità, le conoscenze, l'esperienza e la creatività delle donne. A tale scopo deve assicurare, sulla base della parità, l'inserimento, la rappresentazione e la partecipazione delle donne con idee diverse e generazionalmente differenti in ogni ambito delle decisioni politiche e pubbliche.
2. Il firmatario, nella sua qualità di responsabile democraticamente eletto per promuovere il benessere della popolazione e del territorio, s'impegna quindi a promuovere e a favorire l'applicazione concreta del diritto in tutti i suoi ambiti di attività - nella sua qualità di rappresentante democratico della comunità locale, fornitore e sponsor di servizi, pianificatore e controllore nonché datore di lavoro -.

IL RUOLO POLITICO

Articolo 2 - Rappresentanza politica

1. Il firmatario riconosce la parità del diritto delle donne e degli uomini a votare, a essere candidate/i, ad essere elette/i.
2. Il firmatario riconosce la parità del diritto delle donne e degli uomini a partecipare alla formulazione e all'attuazione delle politiche, ad esercitare mandati pubblici e ad avere cariche a tutti i livelli dell'esecutivo.
3. Il firmatario riconosce il principio della rappresentanza equilibrata in tutte le istituzioni elette che partecipano alle decisioni pubbliche.
4. Il firmatario s'impegna a prendere tutte le misure appropriate per difendere e sostenere i diritti e i principi di cui sopra, inclusi:
 - Incoraggiare le donne ad iscriversi nelle liste elettorali, esercitare il loro diritto di suffragio individuale e candidarsi ai mandati e alle funzioni elettive
 - Incoraggiare i partiti e i gruppi politici ad adottare e mettere in pratica il principio della rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini
 - A tal fine, incoraggiare i partiti e i gruppi politici a prendere tutte le misure legali, compresa l'adozione di quote se ritenute necessarie, per aumentare il numero delle donne scelte ad essere candidate e poi elette.

- Fissare le regole delle proprie procedure e codici di condotta affinché le candidate e rappresentanti elette non siano scoraggiate da forme stereotipate di comportamento e di linguaggio, o da qualsiasi forma di molestia.
 - Adottare le misure per consentire alle/ai rappresentanti elette/i di conciliare la vita privata, la vita professionale e la vita pubblica, per esempio assicurandosi che orari e metodi di lavoro nonché la custodia dei bambini e delle persone a carico permettano a tutte/i le/i rappresentanti elette/i una partecipazione attiva alle loro funzioni.
5. Il firmatario s'impegna a promuovere e a mettere in pratica il principio della rappresentanza equilibrata nei suoi organismi decisionali o consultivi e nelle nomine di qualsiasi organo esterno.
 6. Tuttavia, laddove l'autorità non avesse, fino a quel momento, raggiunto una rappresentanza equilibrata di donne e uomini, s'impegna ad attuare il principio di cui sopra in modo che non può essere meno favorevole al sesso minoritario che nella situazione vigente.
 7. Il firmatario s'impegna inoltre ad assicurarsi che nessun posto pubblico o politico dove viene nominato o eletto un rappresentante non sia, nel principio o nella pratica, riservato a, o considerato come riservato, poiché normalmente attribuito ad un sesso a causa di attitudini stereotipate.

Articolo 3 - Partecipazione alla vita politica e civica

1. Il firmatario riconosce che il diritto dei/delle cittadini/e a partecipare alla conduzione degli affari pubblici è un principio democratico fondamentale e che le donne e gli uomini hanno il diritto di partecipare in modo paritario al governo e alla vita pubblica della proprio Regione e del proprio Comune.
2. Per quanto riguarda le diverse forme di partecipazione pubblica ai propri affari, per esempio tramite comitati consultivi, consigli di quartiere, di e-partecipazione o di esercizi di pianificazione partecipata, il firmatario s'impegna a fare in modo che donne e uomini abbiano la possibilità di parteciparvi, in pratica, in modo paritario. Laddove i mezzi che permettono questa partecipazione non conducono alla parità, si incarica di sviluppare e di provare nuovi metodi per raggiungere tale fine.
3. Il firmatario intraprende la promozione della partecipazione attiva alla vita politica e civica di donne e uomini appartenenti a qualsiasi gruppo della comunità, in particolare donne e uomini facenti parte di gruppi minoritari che, altrimenti, ne potrebbero essere esclusi.

Articolo 4 - L'impegno pubblico per la parità

1. Il firmatario dovrà, nella sua qualità di rappresentante democratico del comune o del territorio di appartenenza, impegnarsi pubblicamente e formalmente ad applicare il principio della parità fra donne e uomini nella vita pubblica, inclusi:
 - L'annuncio della firma della Carta da parte del firmatario dopo il dibattito e la ratifica di quest'ultima fatta dall'istituzione rappresentativa al livello più alto;
 - L'impegno a mettere in pratica gli obblighi contenuti nella Carta e di rendere conto pubblicamente e regolarmente dei progressi fatti nel corso dell'attuazione del Piano d'azione per la parità;
 - La promessa che il firmatario e i rappresentanti eletti dall'autorità adotteranno e si conformeranno ad una buona condotta in materia di parità dei sessi;
2. Il firmatario utilizzerà il proprio mandato democratico per indurre le altre istituzioni pubbliche e politiche, nonché le organizzazioni private e quelle della società civile, a prendere misure che mettano in pratica il diritto alla parità di donne e uomini.

Articolo 5 - Lavorare con i partners per promuovere la parità

1. Il firmatario si incarica di collaborare con tutti i partners del settore pubblico e privato nonché con i partners della società civile per promuovere una maggiore parità in tutti gli aspetti della vita sul proprio territorio. A tal fine cercherà in particolare di cooperare con i partners sociali.
2. Il firmatario consulterà le istituzioni e le organizzazioni partners, compresi quelli sociali, per la puntualizzazione e la revisione del Piano per la parità e di altri aspetti importanti relativi alla parità.

Articolo 6 - Neutralizzare gli stereotipi

1. Il firmatario s'impegna a neutralizzare e a prevenire, per quanto possibile, i pregiudizi, azioni, utilizzo di espressioni verbali e di immagini basate sull'idea della superiorità o dell'inferiorità dell'uno o dell'altro sesso, o su ruoli femminili e maschili stereotipati.
2. A tal fine, il firmatario dovrà accertarsi che la relativa comunicazione, pubblica ed interna, sia conforme all'impegno, promuovendo immagini sessuali positive o esempi ugualmente positivi.

3. Il firmatario aiuterà i suoi collaboratori e collaboratrici, attraverso la formazione o con altri mezzi, ad identificare e ad eliminare le attitudini e i comportamenti stereotipati, adottando codici di comportamento al riguardo.
4. Il firmatario finalizzerà attività e campagne di comunicazione rivolte a favorire la presa di coscienza sul ruolo controproducente degli stereotipi di genere relativi la realizzazione della parità tra donne e uomini.

Articolo 7 - Amministrazione e consulenza valide

1. Il firmatario riconosce il diritto per le donne e gli uomini al trattamento dei loro interessi con uguaglianza, imparzialità e giustizia in un lasso di tempo appropriato, inclusi:
 - Il diritto di essere ascoltate/i prima che venga presa qualsiasi decisione individuale che li riguarda e che può avere un'incidenza negativa;
 - Il dovere per l'autorità di motivare la propria decisione;
 - Il diritto ad essere informate/i su argomenti che le/li riguardano.
2. Il firmatario riconosce che, nell'ambito della propria competenza, la qualità delle politiche e delle decisioni migliorerà se le persone che vi sono assegnate possono essere consultate; è fondamentale che donne e uomini abbiano, in pratica, uguale accesso all'informazione e uguale possibilità di reazione.
3. Il firmatario s'impegna quindi a considerare appropriati i seguenti provvedimenti:
 - Accertarsi che le modalità di comunicazione e di informazione tengano conto delle necessità delle donne e degli uomini, compreso l'accesso personale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - Accertarsi, in contesto di riunioni, che i punti di vista meno sentiti vengano presi in considerazione, e che vengano prese azioni positive legali per assicurare la partecipazione;
 - Quando occorre, fare consultazioni separate per le donne.

QUADRO GENERALE PER LA PARITA'

Articolo 8 - Impegno generale

1. Per la durata del mandato, il firmatario riconosce, rispetta e promuove i diritti e i principi riguardanti la parità tra donne e uomini e combatte gli ostacoli e la discriminazione legati al genere.
2. Gli impegni definiti nella Carta si applicano al firmatario laddove, nella totalità o in parte, dipendano dal suo potere legale

Articolo 9 – Analisi di genere

1. Il firmatario s'impegna ad effettuare, nel corso del suo mandato un'analisi di genere, come definito in questo articolo.
2. A tal fine, il firmatario, in accordo con priorità, risorse e impegni si impegna a stabilire un programma per l'attuazione delle analisi di genere, includendole nel piano d'azione per la parità.
3. Le analisi di genere riguarderanno i seguenti provvedimenti:
 - La revisione di politiche, procedure, prassi dei modelli vigenti per valutarne discriminazioni, esistenza di stereotipi sessuali e se rispondenti, in modo appropriato, alle necessità specifiche di donne e uomini.
 - La revisione dell'assegnazione delle risorse finanziarie o altre, per gli scopi sopra descritti.
 - L'identificazione di priorità ed obiettivi che sviluppino i relativi argomenti proposti dalle revisioni dei Piani d'azione e volti a migliorare la fornitura dei servizi.
 - La messa in pratica, all'inizio delle procedure, di un'analisi di ogni proposta significativa relativa a politiche nuove o modificate, per le procedure e le variazioni nell'assegnazione delle risorse, al fine di identificare il potenziale impatto sulle donne e sugli uomini, prendendo le decisioni finali alla luce di tale analisi.
 - Il riconoscimento delle necessità o degli interessi di coloro che subiscono discriminazioni o difficoltà molteplici.

Articolo 10 - Discriminazioni molteplici o ostacoli

1. Il firmatario riconosce che la discriminazione basata su motivazioni quali il sesso, la razza, l'origine sociale o etnica, i caratteri genetici, la lingua, la religione o le credenze, le opinioni politiche o altre, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, l'handicap, l'età o l'orientamento sessuale è vietata.
2. Inoltre, il firmatario riconosce che, malgrado il divieto espresso al punto 1 dell'articolo 10, numerose donne e uomini sono sottoposti a discriminazioni molteplici e ad ostacoli, includendo svantaggi socio economici con impatto diretto sulla loro capacità di esercitare gli altri diritti definiti e specificati nella Carta.
3. Il firmatario s'impegna, per quanto di sua competenza, ad intraprendere ogni azione appropriata nel combattere gli effetti delle discriminazioni molteplici o degli ostacoli, compreso:
 - Accertarsi che le discriminazioni molteplici e gli ostacoli siano affrontati nel Piano d'azione per la parità e le relative analisi di genere,
 - Accertarsi che gli argomenti sollevati dalle discriminazioni molteplici e dagli ostacoli siano inclusi nella messa in pratica di azioni o di misure presenti negli altri articoli della Carta.
 - Prendere misure specifiche per affrontare le necessità particolari delle immigrate e degli immigrati.

IL RUOLO DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 11

1. Il firmatario, nel suo ruolo di datore di lavoro, riconosce il diritto alla parità fra donne e uomini in tutti gli aspetti dell'occupazione, ivi compresa l'organizzazione e le condizioni del lavoro.
2. Il firmatario riconosce il diritto a conciliare la vita professionale, sociale e privata, nonché il diritto alla dignità e alla sicurezza sul posto di lavoro.
3. Il firmatario s'impegna a prendere qualsiasi provvedimento, comprese azioni positive nell'ambito dei poteri conferitigli, per concretizzare i diritti sopra citati.

I provvedimenti citati al punto 3. comprendono quanto segue:

- (a) La revisione di politiche e procedure relative all'occupazione in seno alla propria organizzazione, nonché lo sviluppo e l'attuazione del capitolo "occupazione" del corrispondente Piano per la parità al fine di esaminare le disparità in un lasso di tempo appropriato, e che comprenda soprattutto:
 - La parità delle retribuzioni, cioè salario uguale per un lavoro di valore equivalente

- Disposizioni per la revisione dei salari, dei metodi di pagamento e delle pensioni
 - Provvedimenti volti ad assicurare in maniera equa e trasparente la promozione e le opportunità di sviluppo della carriera
 - Provvedimenti volti ad assicurare una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini a tutti i livelli, soprattutto per correggere ogni disparità nei livelli superiori d'inquadramento
 - Provvedimenti volti a sopprimere qualsiasi segregazione professionale basata sul sesso, e ad incoraggiare il personale a richiedere ed occupare posti non tradizionali
 - Misure volte ad assicurare un equo reclutamento
 - Misure volte ad assicurare condizioni di lavoro idonee, senza pericolo per la salute e in piena sicurezza
 - Procedure di consulenza per gli impiegati e i loro sindacati che assicurino una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini in ogni organismo consultivo o di negoziazione
- (b) Il divieto di molestie sessuali nei luoghi di lavoro tramite una dichiarazione aperta sull'intollerabilità di un tale comportamento, alla quale va aggiunto il sostegno alle vittime, l'introduzione e la messa in pratica di politiche trasparenti sul modo di punire i colpevoli e l'impegno per svegliare le coscienze sul tema;
- (c) La ricerca della composizione del personale a tutti i livelli, tenendo conto della diversità sociale, economica e culturale della popolazione locale.
- (d) L'aiuto a conciliare la vita professionale, sociale e privata con:
- L'introduzione di politiche che permettano, se del caso, l'ottimizzazione del tempo di lavoro e provvedimenti per l'aiuto dei familiari dei lavoratori.
 - Stimolare gli uomini affinché utilizzino il loro diritto ad assentarsi per assistere i familiari a carico.

FORNITURA DI BENI E SERVIZI

Articolo 12

1. Il firmatario riconosce che nell'esecuzione dei relativi compiti e obblighi riguardanti le forniture di beni e servizi, compresi i contratti d'acquisto di prodotti, l'utilizzo di servizi e la realizzazione di lavori, è propria responsabilità promuovere la parità delle donne e degli uomini.
2. Il firmatario riconosce che tale responsabilità assume un significato particolare quando propone di concedere ad altra entità giuridica la fornitura di un importante servizio pubblico, di cui il firmatario è responsabile per legge. In questi casi, il firmatario dovrà accertarsi che l'entità giuridica che ottiene il contratto (qualunque sia il suo statuto giuridico) assicuri la promozione della parità delle donne e degli uomini esattamente come l'avrebbe assicurata il firmatario se avesse fornito il servizio richiesto.
3. Inoltre, il firmatario s'incarica di mettere in pratica, ogni volta lo ritenga necessario, i seguenti provvedimenti:
 - (a) Per ogni contratto significativo che prevede di firmare, prendere in considerazione le conseguenze di genere e le opportunità offerte dal contratto per la promozione della parità in maniera legale
 - (b) Accertarsi che le clausole del contratto tengano conto degli obiettivi di parità dei sessi
 - (c) Accertarsi che gli altri termini e condizioni del contratto in questione tengano conto e rispecchino gli obiettivi di cui al punto (b)
 - (d) Utilizzare il potere conferito dalla legislazione europea sugli appalti pubblici per precisare le condizioni di prestazione riguardanti le valutazioni sociali
 - (e) Sensibilizzare il personale o i consiglieri, responsabili delle gare degli appalti pubblici e dei contratti di locazione, consapevoli delle loro funzioni rispetto alla dimensione di uguaglianza di genere, anche attraverso corsi di formazione allo scopo
 - (f) Accertarsi che i termini di un contratto principale diano la sicurezza che i subappaltatori rispettino gli obblighi volti a promuovere la parità dei sessi

IL RUOLO DI PRESTATORE DI SERVIZI

Articolo 13 - Educazione e formazione continua

1. Il firmatario riconosce il diritto all'educazione per ciascuno oltre al diritto di accedere alla formazione professionale e continua. Il firmatario riconosce che il diritto all'educazione riveste una funzione vitale in tutte le tappe dell'esistenza affinché venga assicurata una reale parità e si formino attitudini essenziali per la vita e per l'occupazione e vengano così aperte nuove possibilità allo sviluppo professionale.
2. Il firmatario si incarica, negli ambiti di propria competenza, di assicurare o promuovere il pari accesso all'educazione, alla formazione professionale e continua per le donne e gli uomini, le ragazze e i ragazzi.
3. Il firmatario riconosce la necessità di eliminare ogni concetto stereotipato dei ruoli delle donne e degli uomini in ogni forma di educazione. A tal fine si incarica di prendere o promuovere i seguenti provvedimenti:
 - La revisione dei materiali educativi, dei programmi scolastici e di altri programmi educativi, dei metodi d'insegnamento per garantire che vengano contrastate attitudini e pratiche stereotipate.
 - La messa in pratica di azioni specifiche per incoraggiare le scelte di carriera non convenzionali
 - L'inclusione specifica, nei corsi di educazione civica e di educazione alla cittadinanza, di elementi che sottolineino l'importanza della pari partecipazione delle donne e degli uomini nel processo democratico
4. Il firmatario riconosce che il modo in cui le scuole e altri istituti educativi sono diretti rappresenta un modello importante per i bambini e i giovani. Il firmatario s'impegna quindi a promuovere una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini a tutti i livelli di direzione degli istituti scolastici

Articolo 14 - La salute

1. Il firmatario riconosce il diritto per ognuna/o di beneficiare di un buono stato di salute fisica e mentale e afferma che l'accesso delle donne e degli uomini a cure mediche e a trattamenti di qualità nonché alla prevenzione è fondamentale per la realizzazione di questo diritto.
2. Il firmatario riconosce che per la parità fra donne e uomini e affinché godano di buona salute, i servizi medici e sanitari devono tenere conto delle necessità diverse. Riconosce inoltre che tali necessità non provengono soltanto dalle differenze biologiche ma anche da condizioni di vita e di lavoro differenti nonché da attitudini e presupposti stereotipati.

3. Il firmatario s'impegna a prendere, laddove di sua competenza, ogni azione appropriata nel promuovere ed assicurare ai suoi amministrati/e il più alto livello di sanità. A tal fine, il firmatario si impegna a concludere positivamente o a promuovere le seguenti misure:
 - Includere l'accesso basato sul genere nella pianificazione nella distribuzione delle risorse e nella fornitura di servizi medici e sanitari
 - Garantire che le attività volte a promuovere la sanità, comprese quelle tendenti ad incoraggiare una sana alimentazione e l'importanza dell'esercizio fisico, tengano conto delle attitudini e delle necessità diverse delle donne e degli uomini.
 - Garantire che il personale specializzato, ivi compreso il personale che lavora per la promozione della salute, riconosca le modalità con le quali il genere influisce sulle cure mediche e sanitarie, e tenga conto dell'esperienza diversa di donne e uomini nelle rispettive cure
 - Garantire che donne e uomini abbiano accesso ad un'informazione adeguata sui problemi della sanità.

Articolo 15 - Assistenza e servizi sociali

1. Il firmatario riconosce che ognuno/a ha diritto a disporre dei servizi sociali necessari e di beneficiare, se necessario, dell'assistenza di tali servizi
2. Il firmatario riconosce che le donne e gli uomini hanno necessità diverse provenienti da condizioni economiche e sociali differenti e da altri fattori. Di conseguenza, per assicurare alle donne e agli uomini un uguale accesso all'assistenza sociale e ai servizi sociali, l'organizzazione firmataria prenderà tutte le misure necessarie per:
 - Includere nella pianificazione, il finanziamento e la fornitura dell'assistenza sociale e dei servizi sociali all'accesso basato sul genere
 - Garantire che il personale coinvolto nella fornitura di assistenza sociale e dei servizi sociali riconosca le modalità con cui il genere influisce su questi servizi e tenga conto dell'esperienza diversa che le donne e gli uomini hanno di questi servizi.

Articolo 16 – Assistenza all’infanzia

1. Il firmatario riconosce il ruolo essenziale che la buona qualità dei sistemi di assistenza all’infanzia, finanziariamente abbordabili, accessibili a tutti i genitori e alle altre persone che si occupano dei bambini qualunque sia la loro situazione finanziaria, gioca nella promozione di una reale parità delle donne e degli uomini, e nella loro attitudine a conciliare la vita professionale, pubblica e privata. Il firmatario riconosce inoltre il contributo che tale assistenza all’infanzia apporta alla vita economica e sociale, e al tessuto della comunità locale e all'intera società
2. Il firmatario s'impegna a fornire e a promuovere tali sistemi di assistenza, direttamente o attraverso altri fornitori, in maniera prioritaria. S'impegna inoltre ad incoraggiare tali sistemi con altri fornitori, compresa la fornitura o l'aiuto dato ai sistemi di assistenza tramite impiegati locali.
3. Il firmatario riconosce inoltre che l'educazione dei bambini richiede la divisione delle responsabilità fra donne, uomini e l'insieme della società, e s'incarica di bloccare gli stereotipi di genere secondo i quali l'affidamento dei bambini è considerato principalmente compito o responsabilità delle donne.

Articolo 17 - Cura dei familiari a carico

1. Il firmatario riconosce che le donne e gli uomini hanno la responsabilità di occuparsi dei familiari a carico, oltre che dei bambini, e che tale responsabilità può ostacolare la loro capacità ad avere un ruolo nella società.
2. Il firmatario riconosce inoltre che tale responsabilità è affidata in maniera sproporzionata alle donne e rappresenta un ostacolo alla parità tra donne e uomini.
3. Il firmatario s'impegna a controllare questa disparità come segue:
 - Inserendo nelle sue priorità la fornitura e la promozione di sistemi di assistenza diretta o tramite altri fornitori, che siano di alta qualità e finanziariamente accessibili.
 - Fornendo il sostegno e promuovendo opportunità per coloro (donne e uomini) che sono isolati socialmente a causa della loro responsabilità nell'assistenza al malato
 - Promuovendo una campagna contro gli stereotipi che affermano che l'assistenza dei familiari sia prima di tutto di responsabilità delle donne

Articolo 18 - Inclusione sociale

1. Il firmatario riconosce che ognuna/o ha il diritto di essere salvaguardato contro la povertà e l'esclusione sociale e che, inoltre, le donne sono generalmente più inclini ad essere escluse socialmente poiché accedono in misura minore alle risorse, ai beni, ai servizi e alle opportunità rispetto agli uomini.
2. Il firmatario s'impegna quindi, all'interno dei servizi e delle proprie responsabilità e lavorando con i partners sociali, a prendere misure nell'ambito di un approccio globalmente coordinato per:
 - Promuovere, per le donne e gli uomini che sono o che rischiano l'esclusione sociale o la povertà, l'accesso effettivo all'occupazione, alla casa, alla formazione, all'educazione, alla cultura, all'informazione e alle tecnologie della comunicazione, all'assistenza sociale e medica;
 - Riconoscere le necessità individuali e la situazione delle donne escluse socialmente;
 - Promuovere l'integrazione delle donne e degli uomini prendendo in considerazione le loro necessità specifiche

Articolo 19 - Alloggio

1. Il firmatario riconosce il diritto alla casa e afferma che l'accesso ad un alloggio di qualità è una delle necessità umane fondamentali, vitale per il benessere dell'individuo e della sua famiglia.
2. Il firmatario riconosce inoltre che le donne e gli uomini hanno spesso necessità specifiche e distinte per la casa di cui bisogna tenere conto anche perché:
 - (a) Le donne, mediamente, dispongono di reddito e di risorse finanziarie minore rispetto agli uomini ed hanno quindi necessità di alloggi confacenti ai loro mezzi;
 - (b) Le donne capofamiglia hanno necessità di accedere agli alloggi popolari;
 - (c) Gli uomini in stato di bisogno sono spesso in sovrannumero fra i senza fissa dimora.
3. Il firmatario s'impegna quindi:
 - (a) A fornire o promuovere per tutti il diritto ad un alloggio di livello e dimensioni adeguate in un ambiente decente, dove siano accessibili i servizi indispensabili.
 - (b) A prendere misure per evitare i senza fissa dimora, in particolare fornendo loro assistenza basandosi su criteri di necessità, di vulnerabilità e di non discriminazione;
 - (c) Ad intervenire, in base al suo potere, sul prezzo degli alloggi rendendoli accessibili a coloro i quali non dispongono di risorse sufficienti.
4. Il firmatario s'incarica ugualmente di assicurare o di promuovere la parità di diritto delle donne e degli uomini a diventare locatari, proprietari, o detentori di un titolo di

proprietà di qualunque forma, del loro alloggio. A tal fine s'impegna ad utilizzare il suo potere o la sua influenza per assicurare alle donne la stessa possibilità ad accedere al prestito e ad altre forme di assistenza finanziaria e di credito per acquistare un alloggio.

Articolo 20 - Cultura, sport e tempo libero

1. Il firmatario riconosce il diritto per tutte/i di prendere parte alla vita culturale e di usufruire della vita artistica.
2. Il firmatario riconosce inoltre il ruolo dello sport nell'arricchimento della vita della comunità e la garanzia del diritto alla salute così come definito nell'articolo 14. Riconosce che le donne e gli uomini hanno diritto ad un pari accesso alle attività ed impianti culturali, sportivi e del tempo libero.
3. Riconosce che le donne e gli uomini hanno esperienza ed interessi diversi in materia di cultura, sport e tempo libero e che possono verificarsi azioni stereotipate di genere. S'impegna quindi ad attuare o a promuovere, come è giusto, misure che permettano di:
 - Assicurare che le donne e gli uomini, i ragazzi e le ragazze possono beneficiare e accedere equamente agli impianti e attività sportive, culturali e del tempo libero
 - Incoraggiare le donne e gli uomini, i ragazzi e le ragazze a partecipare in maniera equa agli sport e alle attività culturali, compresi quelli considerati tradizionalmente "femminili" o "maschili"
 - Incoraggiare le associazioni artistiche, culturali e sportive a promuovere attività culturali e sportive che mettano in discussione una visione stereotipata delle donne e degli uomini
 - Incoraggiare le biblioteche pubbliche a contestare gli stereotipi di genere attraverso riserva di libri ed altri documenti ed altre attività promozionali.

Articolo 21 - Sicurezza e protezione

1. Il firmatario riconosce il diritto di ogni donna e ogni uomo alla propria incolumità e alla libertà di movimento e che tali diritti non possono essere esercitati liberamente o equamente, sia nell'ambito pubblico che in quello privato, se le donne e gli uomini sono vittime dell'insicurezza, o se pensano essere minacciati da quest'ultima.
2. Il firmatario riconosce inoltre che le donne e gli uomini, in parte a causa degli obblighi e dei modelli di vita diversi, devono spesso fronteggiare problemi diversi inerenti la sicurezza e l'incolumità e tali differenze devono essere trattate di conseguenza.
3. Il firmatario s'impegna quindi:
 - (a) ad analizzare, tenendo in considerazione il genere, le statistiche che si riferiscono al numero e ai tipi di incidenti (compresi i crimini gravi commessi contro la persona) che colpiscono l'incolumità e la sicurezza delle donne e degli uomini e, all'occorrenza, di controllare il livello e la natura della paura della criminalità o di altre forme di mancanza di sicurezza;
 - (b) di sviluppare ed attuare strategie, politiche ed azioni, compresi miglioramenti specifici allo stato o alla configurazione dell'ambiente (ad esempio i vari sistemi di collegamento dei trasporti, i parcheggi, l'illuminazione pubblica), di assicurare la sorveglianza da parte della polizia o altri servizi di sicurezza, di aumentare concretamente la sicurezza e la garanzia delle donne e degli uomini e cercare di ridurre la loro percezione di insicurezza.

Articolo 22 - Abusi sessuali

1. Il firmatario riconosce che gli abusi sessuali, che colpiscono le donne in maniera sproporzionata, rappresentano la violazione di un diritto umano fondamentale, ed è un'offesa alla dignità e all'integrità fisica e morale degli esseri umani.
2. Il firmatario riconosce che l'abuso sessuale nasce dall'idea, nell'aggressore, della superiorità di un sesso sull'altro nel contesto di una relazione di abuso di potere.
3. Il firmatario s'impegna quindi ad attuare e rafforzare politiche ed azioni contro l'abuso sessuale, compreso:
 - Fornire o aiutare le strutture di assistenza e di soccorso alle vittime
 - Fornire l'informazione pubblica sui soccorsi disponibili nella regione in ciascuna lingua principalmente usata localmente
 - Assicurarci che adeguate equipe professionali siano state formate ad identificare e soccorrere le vittime
 - Promuovere campagne di sensibilizzazione e programmi di educazione destinati alle vittime o a quelle potenziali nonché agli aggressori

Articolo 23 - Tratta degli esseri umani

1. Il firmatario riconosce che il crimine della tratta di esseri umani, che colpisce le donne e le ragazze in maniera esagerata, rappresenta una violazione del diritto umano fondamentale ed è un'offesa alla dignità e all'integrità fisica e morale degli esseri umani.
2. Il firmatario s'impegna ad attuare e rafforzare le politiche e le azioni destinate a prevenire la tratta di essere umani come segue:
 - Attraverso l'informazione e campagne di sensibilizzazione
 - Attraverso programmi di formazione per le equipe professionali incaricate d'identificare e di soccorrere le vittime
 - Attraverso misure per eliminarne la richiesta
 - Attraverso misure appropriate per assistere le vittime, compreso l'accesso al trattamento medico, ad un alloggio adeguato e sicuro e ad interpreti.

PIANIFICAZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Articolo 24 - Sviluppo sostenibile

1. Il firmatario riconosce che per quanto riguarda la pianificazione e lo sviluppo di strategie per l'avvenire del territorio, debbono essere pienamente rispettati i principi dello sviluppo sostenibile. Tali principi devono comprendere un'integrazione equilibrata della dimensione economica, sociale, ambientale e culturale ed includere ugualmente la necessità di promuovere e realizzare la parità tra donne e uomini.
2. Il firmatario s'impegna quindi a tener conto del principio di parità in quanto dimensione fondamentale dell'insieme della pianificazione, o dello sviluppo delle strategie per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile del territorio.

Articolo 25 - Pianificazione urbana e locale

1. Il firmatario riconosce l'importanza dello sviluppo dello spazio, dei trasporti, dell'economia nonché l'importanza delle politiche e dei piani di utilizzo dei suoli per la creazione di condizioni di diritto alla parità delle donne e degli uomini nella vita locale in maniera che siano più facilmente attuabili.
2. Il firmatario s'impegna ad assicurare che nella concezione, l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di queste politiche e di questi piani:
 - La necessità di promuovere la parità reale in tutti gli aspetti della vita locale è realmente preso in considerazione, e che
 - Le necessità specifiche delle donne e degli uomini in relazione all'occupazione, all'accesso ai servizi e alla vita culturale, all'educazione e all'esercizio delle

responsabilità familiari, fondate su dati specifici locali o altri, comprese le analisi di genere realizzate dall'organizzazione firmataria, siano correttamente prese in considerazione

- Adottare strutture di qualità che tengano conto delle necessità delle donne e degli uomini.

Articolo 26 - Mobilità e Trasporti

1. Il firmatario riconosce che la mobilità e l'accesso ai mezzi di trasporto sono condizioni indispensabili affinché le donne e gli uomini possano esercitare gran parte dei loro diritti, lavori, attività, compreso l'accesso all'occupazione, all'educazione, alla cultura e ai servizi essenziali. Riconosce ugualmente che lo sviluppo sostenibile e il successo di un Comune o di una Regione dipenda in larga misura dallo sviluppo delle infrastrutture e dal servizio pubblico dei trasporti efficaci e di buona qualità.
2. Il firmatario riconosce inoltre che le donne e gli uomini hanno spesso necessità e abitudini diverse per quanto riguarda gli spostamenti ed i trasporti, fondati su fattori quali il reddito, le responsabilità dei figli e dei familiari a carico, gli orari di lavoro e di conseguenza, le donne utilizzano maggiormente i trasporti pubblici rispetto agli uomini.
3. Il firmatario s'impegna quindi:
 - (a) A tener conto delle necessità di spostamento e delle modalità di utilizzo dei trasporti delle donne e degli uomini, compresi quelli dei comuni urbani e rurali;
 - (b) A fare in modo che i servizi di trasporto offerti ai cittadini sul territorio siano idonei alle necessità specifiche e alle necessità comuni delle donne e degli uomini e alla realizzazione di una vera parità delle donne e degli uomini nella vita locale.
4. Il firmatario s'impegna inoltre a migliorare progressivamente i trasporti pubblici sul territorio, comprese le connessioni intermodali, per trattare le esigenze specifiche e comuni di donne e uomini in materia di trasporti che devono essere regolari, finanziariamente accessibili e sicuri e contribuire così allo sviluppo sostenibile.

Articolo 27 - Sviluppo economico

1. Il firmatario riconosce che la realizzazione dello sviluppo economico equilibrato e sostenibile è componente vitale del successo di un Comune o di una Regione e che le proprie attività e i servizi in quest'ambito possono incoraggiare in modo significativo l'avanzamento della parità delle donne e degli uomini.
2. Il firmatario riconosce la necessità di aumentare il livello e la qualità dell'occupazione delle donne e riconosce inoltre che il rischio di povertà legato alla disoccupazione di lunga durata e al lavoro non remunerato è particolarmente elevato per le donne.

3. Il firmatario si impegna, in base alle proprie attività e servizi nell'ambito dello sviluppo economico, a considerare le necessità e gli interessi delle donne e degli uomini nonché le opportunità che permettono di far crescere la parità e di attuare per questo le misure necessarie. Le azioni possono comprendere:
 - L'aiuto e l'incoraggiamento alle donne imprenditrici;
 - La certezza che il sostegno alle imprese, finanziario o di altra natura, promuova la parità dei sessi;
 - L'incoraggiamento delle donne in formazione ad acquisire le competenze e ottenere le qualifiche che conducono ad occupazioni generalmente considerate "maschili", offrendo loro posti equivalenti e vice versa.

Articolo 28 - L'ambiente

1. Il firmatario riconosce la propria responsabilità nella realizzazione di un alto livello di protezione e di miglioramento dell'ambiente sul suo territorio, comprese le politiche locali riguardanti i rifiuti, l'inquinamento acustico, la qualità dell'aria, la biodiversità e l'impatto del cambiamento climatico. Riconosce il pari diritto alle donne e agli uomini di beneficiare dei servizi e delle politiche in materia di ambiente.
2. Il firmatario riconosce che in numerosi posti i modelli di vita delle donne e degli uomini sono diversi, che le donne e gli uomini tendono a distinguersi nell'uso che fanno dei servizi locali o degli spazi attrezzati, o ancora che sono confrontate/i a problemi ambientali diversi.
3. Di conseguenza, il firmatario s'impegna, per quanto riguarda lo sviluppo delle relative politiche e dei servizi ambientali, a considerare in parità le necessità specifiche legate ai rispettivi modelli di vita delle donne e degli uomini e al principio di solidarietà fra le generazioni.

IL RUOLO DI CONTROLLO

Articolo 29 - Gli enti locali in qualità di controllori

1. In esecuzione agli impegni e alle competenze relative alla qualità di controllori delle attività inerenti il territorio, il firmatario riconosce l'importanza che il ruolo di un controllo effettivo e della protezione dei consumatori, riveste nel mantenimento della sicurezza e del benessere della popolazione locale e che le donne e gli uomini possono essere investiti indifferentemente dalle attività pertinenti di controllo.

2. Nell'esecuzione dei compiti di controllo, il firmatario s'impegna a considerare le esigenze, gli interessi e le condizioni di esistenza specifiche delle donne e degli uomini.

GEMELLAGGI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 30

1. Il firmatario riconosce il valore dei gemellaggi e della cooperazione europea ed internazionale degli enti locali e regionali per l'avvicinamento dei cittadini e per promuovere scambi di conoscenze e di comprensione reciproca al di là delle frontiere nazionali.
2. Il firmatario s'impegna nelle attività di gemellaggio e di cooperazione europea ed internazionale:
 - A coinvolgere in queste attività, in maniera equa, donne e uomini provenienti da ambienti diversi
 - Ad utilizzare le relazioni di gemellaggio e i partenariati europei ed internazionali come piattaforma di scambio di esperienze e di conoscenze sulle tematiche di parità delle donne e degli uomini.
 - Ad integrare la dimensione della parità dei sessi nelle azioni di cooperazione decentrata.